

INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA



Protocollo *P- 2720 / 111.05*
Data *16.06.2016*
Rif. Prot. 400/2016/c_i25o
Codice Deontologico
Oggetto

Gent.mo Presidente
Emiliano Carlotti
Collegio Ipasvi Pisa

E, p.c. Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod.Fisc. 80186470581

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Egregio Presidente,

in riscontro alla sua nota ritengo necessario fare presente quanto segue.

Il Codice deontologico fissa le norme dell'agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona assistita ed è alla base dell'attribuzione data ai Collegi provinciali dall'art. 3 lett. f) del DLCPS 233/46 ovvero "esercitare il potere disciplinare" in quanto ha funzione di parametro normativo generale alla stregua del quale valutare la condotta dei professionisti iscritti. La Corte di Cassazione ha definito le norme del codice disciplinare quali fonti normative integrative di precetto legislativo

Come noto la Legge 42/99 all'art. 2 dispone che il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinata, tra l'altro, dal contenuto del codice deontologico. Tale principio è altresì confermato dall'art. 1 della legge 251/2000.

Tale disposizione, come il profilo professionale e gli ordinamenti didattici che sono gli altri due capisaldi per determinare l'attività e la conseguente responsabilità professionale, trattandosi di leggi dello Stato, ha un'univoca valenza nazionale e quindi riguarda unitariamente tutti coloro che esercitano la professione sul territorio italiano sia che si tratti di cittadini italiani o stranieri (comunitari e non).

Di conseguenza il Codice deontologico non può che essere uno strumento a valenza nazionale soggetto a specifici percorsi regolamentari il cui esito è sottoposto al Consiglio nazionale, organo esponenziale di espressione della professione infermieristica, e al relativo ministero vigilante.

Premesso quanto sopra la decisione di portare in Assemblea la mozione di disapplicazione dell'art. 49 del Codice Deontologico vigente è del tutto illegittima e non applicabile. Il diverso ragionare porrebbe i soli infermieri iscritti agli Albi del Collegio Ipasvi di Pisa in una situazione di oggettiva criticità medico legale, professionale ed etica oltre che di disparità con tutti gli altri professionisti iscritti agli Albi detenuti dai Collegi Ipasvi.

Solo quando verranno posti in essere i percorsi richiesti per una modifica del Codice Deontologico il suo intestato Collegio potrà presentare le sue argomentazioni e/o proposte che saranno vagliate e sottoposte all'assemblea del Consiglio Nazionale, fino ad allora il Codice deontologico vigente è quello emanato a suo tempo dal questa Federazione.

Si resta in attesa di tempestiva nota di recepimento e conseguente accettazione dei contenuti su evidenziati e si ricorda la competenza di questa Federazione ad agire in caso di reiterata



inosservanza dei suoi deliberati nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Collegi.

Cordiali saluti.

La presidente

Barbara Mangiacavalli
